

Allegato "B" al rogito n. 30617

STATUTO
DENOMINAZIONE
ARTICOLO 1

E' stata costituita ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile, un'Associazione denominata "GOODWILL ITALIA - ONLUS.

L'Associazione è un'organizzazione non lucrativa di Promozione Sociale ai sensi del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n.460.

SEDE
ARTICOLO 2

L'Associazione ha sede in Roma Largo Strindberg 43-gr7 e potrà con deliberazione assembleare istituire sedi secondarie, filiali, agenzie, rappresentanze e succursali sia in Italia che all'estero.

Potrà aderire ad altre organizzazioni che presentano analoghe finalità in Italia ed all'estero.

SCOPO
ARTICOLO 3

L'Associazione non ha fini di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e svolge la propria attività nei seguenti settori:

- " Terzo Settore
- " Assistenza sociale e socio- sanitaria
- " Assistenza sanitaria
- " Beneficenza
- " Istruzione
- " Formazione personale sanitario
- " Tutela promozione e valorizzazione delle pari opportunità fra uomo e donna
- " Tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico di cui al D.Lgs. 490/1999 nonché dei beni e biblioteche di cui al D-P.R. 1409/1963 e successive modifiche e integrazioni
- " Tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente con l'esclusione dell'attività di cui al D.Lgs. 22/1997;
- " Promozione della cultura e dell'arte (per la quale siano riconosciuti apporti economici da parte dell'amministrazione centrale dello Stato),
- " Tutela dei diritti civili.

Nell'ambito delle attività sopra elencate, l'Associazione persegue in particolare l'obiettivo dello sviluppo delle forze lavorative dei disabili e dei portatori di handicap, fornendo ai medesimi preparazione al lavoro e addestramento professionale, assistenza nella fase del collocamento, possibilità di impiego, servizi sociali connessi con assistenza, in modo da aiutarli a beneficiare della dignità e dei vantaggi che derivano dal lavoro offrendo loro una qualità di vita migliore. Per attuare quanto sopra l'Associazione potrà promuovere ogni attività rivolta all'istruzione ed alla preparazione professionale delle persone disabili o con problemi che ne ostacolano l'occupazione; potrà inoltre promuovere l'offerta di servizi di assistenza sociale e di sostegno all'occupazione per realizzare l'obiettivo di fornire aiuto agli individui portatori di handicap e con minorazioni, quali la ricerca



ed il reperimento di appartamenti e case di riposo per disabili, di complessi residenziali per la terza età, di centri comunitari di correzione; potrà proporre e realizzare programmi di collaborazione con le strutture pubbliche che operano per finalità analoghe alle proprie.

L'Associazione potrà infine contribuire a promuovere attività di vendita al dettaglio di merce donata, usata e nuova, il cui ricavato verrà utilizzato per il Conseguimento degli obiettivi di solidarietà sociale sopra descritti.

In particolare le strutture al servizio delle vendite avranno le caratteristiche di centri di addestramento/impiego su base contrattuale delle persone svantaggiate in dette strutture si potranno svolgere forme di assistenza al lavoro delle imprese quali assemblaggio e imballaggio di merci ed altri servizi analoghi; servizi di pulizia e manutenzione; riparazioni di computer a basso costo; collegamento ad Internet e ristoro; offerta di prodotti in vari materiali realizzati in modo professionale dalle persone svantaggiate sotto la direzione di artigiani esperti; servizi sartoriali.

L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle di cui sopra, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Per il conseguimento dei propri scopi l'Associazione, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione potrà altresì promuovere occasionalmente raccolte pubbliche di fondi anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori.

SOCI

ARTICOLO 4

L'Associazione è composta da soci fondatori, ordinari, benemeriti e sostenitori.

Sono soci fondatori gli enti e le persone che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione.

Sono soci ordinari e benemeriti le persone fisiche e gli enti che verranno ammessi a seguito di loro domanda rivolta al Presidente che darà comunicazione della risposta entro trenta giorni sentito il Consiglio Direttivo.

Sono soci sostenitori le persone fisiche o gli enti che, essendosi particolarmente distinti nella collaborazione o nel sostegno delle attività dell'Associazione, verranno ammessi, con tale qualifica, a seguito di loro domanda rivolta al Presidente che darà comunicazione della risposta entro trenta giorni sentito il Consiglio Direttivo.

L'ammissione all'Associazione non può essere prevista per un periodo temporaneo, salva la facoltà di recesso di cui infra.

ARTICOLO 5

I soci hanno tutti uguali diritti.

L'esercizio dei diritti del Socio e l'accesso all'attività sociale è subordinata all'effettivo versamento della quota associativa, non inferiore all'importo determinato annualmente dal Consiglio per ciascuna ca-

tegoria, nonchè al versamento di quant'altro dovuto nei termini e secondo le modalità stabilite dal Consiglio ovvero dallo statuto.

I soci non assumono alcuna responsabilità oltre l'importo delle rispettive quote.

La quota dovrà essere versata entro il termine fissato dal Consiglio, comunque precedente alla data dell'Assemblea che approva il bilancio.

La qualità di socio si perde per recesso, per morte o per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di morosità o di indegnità del socio a causa di attività pregiudizievole all'Associazione o incompatibile con le finalità della stessa.

Il recesso comunicato dopo la data dell'Assemblea che approva il bilancio preventivo non esonera dal pagamento della quota per il relativo anno.

E' escluso qualsiasi rimborso ai soci o loro eredi in caso di recesso, morte o esclusione.

PATRIMONIO

ARTICOLO 6

L'Associazione trae i mezzi per conseguire i propri scopi:

- a) dalle quote associative
- b) dai beni o dai contributi che pervengano all'Associazione a qualsiasi titolo;
- c) dal ricavo delle manifestazioni e delle attività organizzate dall'Associazione;
- d) dai redditi derivanti dal suo patrimonio.

ORGANI

ARTICOLO 7

Sono organi dell'Associazione

1. - L'Assemblea dei soci
2. - Il Consiglio Direttivo
3. - La Presidenza

Tutte le cariche sono gratuite; tuttavia il Consiglio Direttivo potrà attribuire al Presidente, ed ai Consiglieri impegnati direttamente nella promozione dell'attività dell'Associazione, un'indennità annuale, nel rispetto di quanto previsto dall'art.10 sesto comma del D.Lgs.460/1997.

ASSEMBLEA

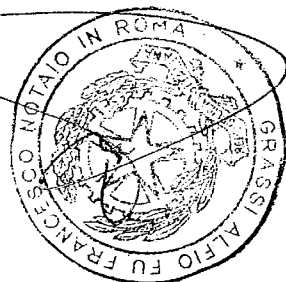
ARTICOLO 8

L'Assemblea è costituita dai soci aventi diritto di voto che siano in regola con il versamento dei contributi deliberati dal Consiglio.

L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno dal Presidente entro la fine del mese di aprile; essa è inoltre convocata ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio lo ritengano opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno il cinquanta per cento dei soci in regola con i contributi sociali.

Le convocazioni dell'Assemblea sono fatte mediante lettera, contenente l'ordine del giorno, spedita, anche a mezzo fax, o via e_mail a ciascuno dei soci almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua mancanza da altro componente il consiglio direttivo designato dall'Assemblea medesima.



ARTICOLO 9

Sono di competenza dell'Assemblea:

- l'approvazione della relazione del Presidente sull'attività svolta dall'Associazione;
- l'approvazione del bilancio annuale;
- la nomina del Consiglio Direttivo con la designazione della carica di Presidente;
- qualsiasi delibera attinente l'associazione, ad essa sottoposta dal Consiglio;
- le modifiche dello statuto nonché lo scioglimento dell'Associazione e la nomina di uno o più liquidatori;
- la nomina dei Presidenti onorari.

ARTICOLO 10

Ogni socio maggiorenne, quale che ne sia la categoria, ha diritto di voto per tutte le deliberazioni dell'assemblea ivi comprese quelle attinenti l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, nonché la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà' del numero complessivo dei soci aventi diritto di voto ai sensi del presente statuto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci aventi diritto di voto, intervenuti in proprio o per delega.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti, salvo per le elezioni delle cariche sociali per le quali è sufficiente la maggioranza relativa.

Per le modifiche al presente statuto o per lo scioglimento dell'Associazione è richiesto il voto favorevole di almeno il 60% (sessanta per cento) dei soci.

Delle deliberazioni dell'Assemblea viene fatto constare con apposito verbale redatto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ARTICOLO 11

Il Consiglio Direttivo è Composto da Tre a Otto membri, tra i quali è compreso il Presidente, eletti dall'assemblea, che durano in carica cinque anni.

I Consiglieri sono rieleggibili. In caso di cessazione di un Consigliere nel corso dell'esercizio è in facoltà del Consiglio stesso di Cooptare il sostituto che rimarrà in carica sino alla prossima Assemblea.

In caso di cessazione della maggioranza dei Consiglieri in Carica, si intende decaduto l'intero Consiglio.

ARTICOLO 12

Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente con avviso contenente l'ordine del giorno spedito almeno sette giorni prima dell'adunanza (salvo in caso di urgenza con telex o telefax o e_mail almeno cinque giorni prima).

Il Consiglio è convocato inoltre quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei Consiglieri in carica.

Le sedute sono presiedute dal Presidente o in mancanza da persona designata dagli intervenuti.

Il Consiglio è validamente Costituito con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio nomina fra i suoi membri ove non vi abbia già provveduto l'assemblea, il Presidente.

ARTICOLO 13

Al Consiglio è affidata la gestione dell'Associazione, la promozione e l'organizzazione dell'attività sociale, per il raggiungimento dei fini di cui al presente statuto. Il Consiglio deve redigere annualmente il bilancio consuntivo.

Il Consiglio Direttivo determina l'ammontare delle quote associative minime da versarsi annualmente da ciascuna categoria di soci e l'ammontare di eventuali contributi da versare una tantum nonchè il termine entro il quale gli stessi devono essere versati.

PRESIDENZA

ARTICOLO 14

Al Presidente spetta la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Il Presidente ha i più ampi poteri sia per l'ordinaria che straordinaria amministrazione. Il Presidente può nominare procuratori per singoli atti o categorie di atti anche tra non soci, determinandone le facoltà. In caso di sua assenza o di impedimento le funzioni del Presidente verranno svolte da un membro del Consiglio Direttivo nominato dallo stesso.

ARTICOLO 15

Possono essere nominati anche uno o più Presidenti Onorari da scegliersi tra persone che dimostrino di avere grande sensibilità verso le problematiche tipiche dell'Associazione.

Il Presidente Onorario è una figura eminentemente rappresentativa verso l'esterno dell'Associazione e non possono comunque essergli attribuiti i poteri riservati alle cariche statutarie.

ESERCIZIO

ARTICOLO 16

Gli esercizi dell'Associazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 17

E' fatto divieto all'Ente di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre OILUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili e avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

DURATA E SCIoglimento

ARTICOLO 18

L'Associazione ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea. L'Associazione si scioglie per delibera dell'Assemblea o per inattività dell'Assemblea protratta per oltre due

anni.

In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e l'eventuale patrimonio residuo dell'Ente dovrà essere devoluto, su indicazione dell'Assemblea, ad opera dei liquidatori a favore di altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito comunque l'organismo di controllo di cui all'art. 3 - comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

NORME FINALI

ARTICOLO 19

Per quanto non previsto dal presente statuto si applica il D.Lgs.460/1997, la normativa in materia di associazioni ed il codice civile.

F.to Anna MARSILI

Alfio GRASSI Notaio